Comune di Montefranco

Provincia di Terni

Richiesta di autorizzazione per la

INTITOLAZIONE DI UNA PIAZZA CITTADINA

Premessa

Lo slargo di Via di Mezzo, a circa 100 m dagli uffici comunali, non ha al momento una denominazione, pur trattandosi di un luogo bello e simbolicamente e storicamente molto importante, che si vuole intitolare ad un personaggio molto amato dalla cittadinanza per le sue doti umane e per quanto ha fatto per il Comune.

Relazione Storica

Dal libro "Montefranco le sue vicende storiche e umane" di Enzo Sinibaldi la citazione di Cesare Pavese che apre la presentazione "Un paese vuol dire non essere soli, sapere che nella gente, nelle piante, nella terra c'è qualcosa di tuo e che anche quando non ci sei resta ad aspettarti" riassume perfettamente l'esigenza di collegare un luogo con la sua storia e i suoi significati, alle persone e in questo caso ad una persona che per Montefranco è stata particolarmente significativa.

Il sindaco Giuseppe Brillantini è stato in carica dal 1975 al 1990 e in quegli anni il centro storico versava in stato di abbandono e degrado, tanto che la popolazione si era trasferita nelle nuove abitazioni limitrofe, sorte per lo più sul versante meridionale del colle, ad ovest del centro storico.

Brillantini si oppose a questa deriva e decise di recuperare il tessuto urbanistico del capoluogo, reperendo le necessarie risorse e dando avvio alla progettazione e ai lavori, che hanno portato il centro storico di Montefranco a nuova vita, ripopolando e rendendo nuovamente la bellezza e la fruibilità delle vie, delle piazze e dei palazzi.

Relazione tecnica

Lo spazio che si vuole dedicare a Giuseppe Brillantini è uno slargo nei pressi della sede comunale che affaccia sulla Valnerina, rappresenta quindi un luogo ideale sia dal punto di vista estetico che simbolico, per ricordare chi ha riportato alla vita questi luoghi.

Comune di Montefranco

Provincia di Terni

Documentazione fotografica

Il centro storico prima degli interventi di risistemazione

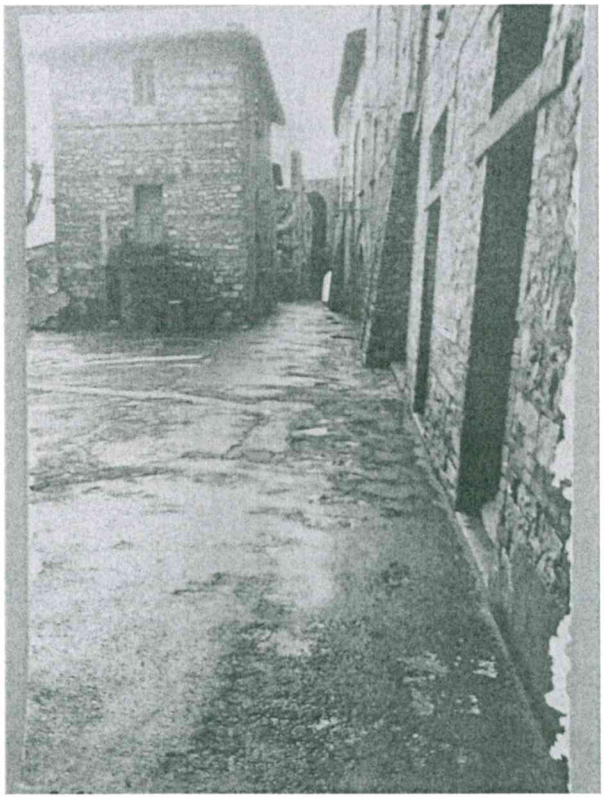

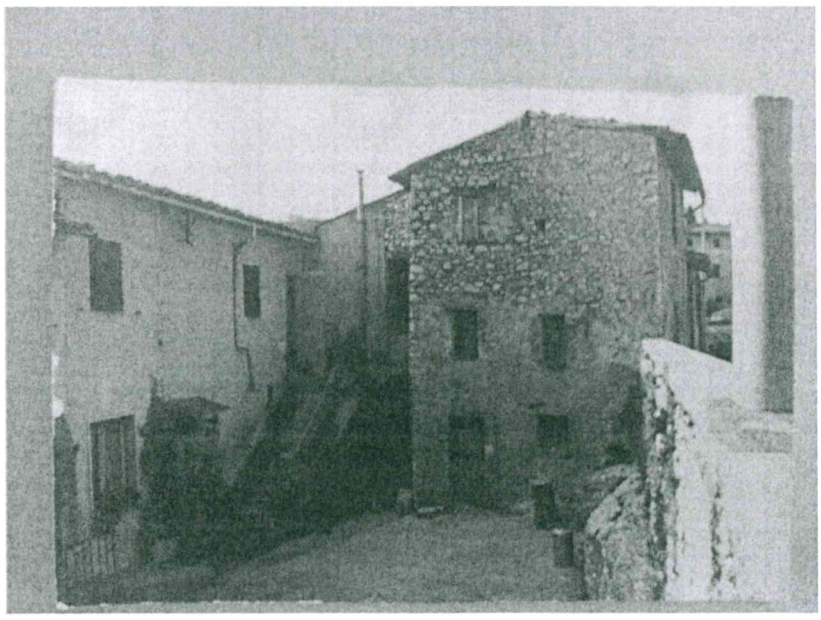

Comune di Montefranco

Provincia di Terni

Il luogo da intitolare a Giuseppe Brillantini

Comune di Montefranco Via di Mezzo 1, 05030 Tel e fax 0744388523 – 389242
www.comune.montefranco.tr.it

Comune di Montefranco

Provincia di Terni

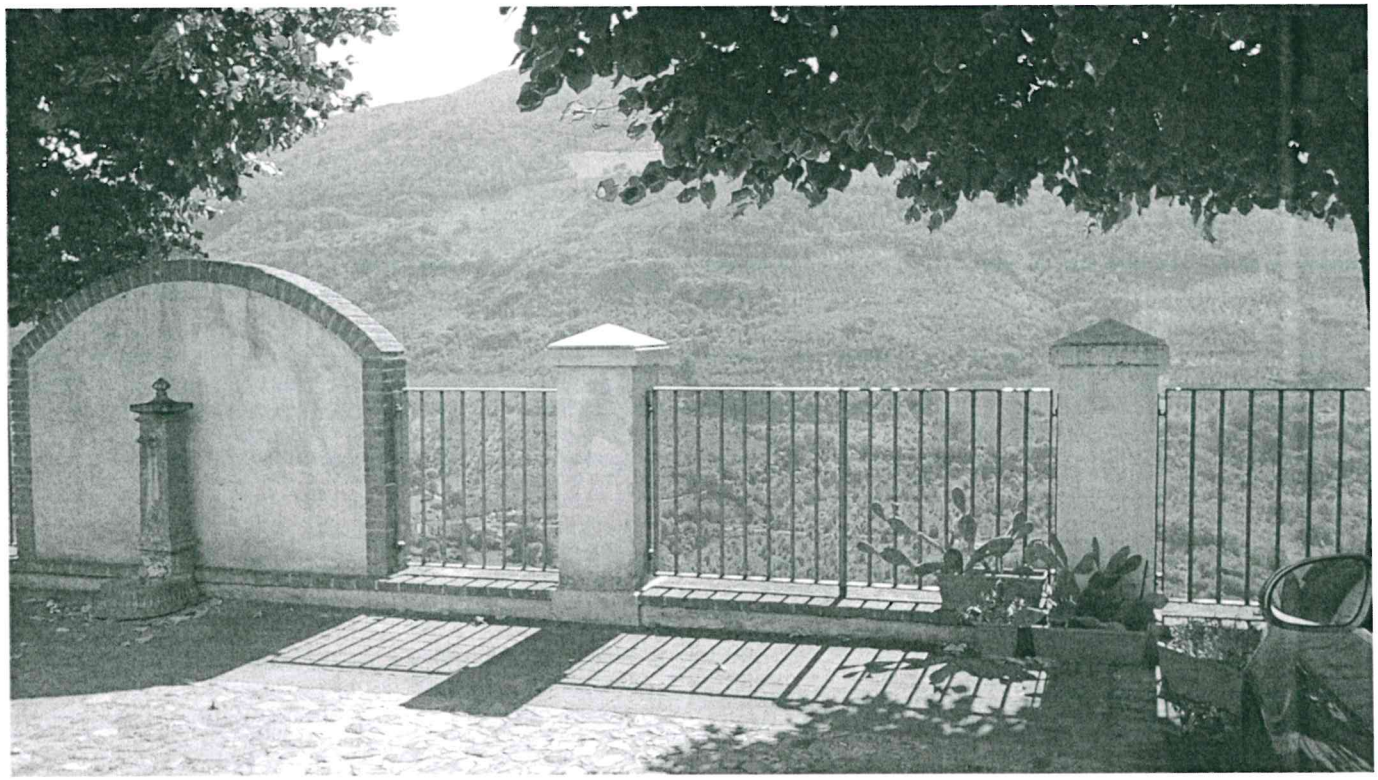

Comune di Montefranco Via di Mezzo 1, 05030 Tel e fax 0744388523 – 389242
www.comune.montefranco.tr.it

Comune di Montefranco

Provincia di Terni

Comune di Montefranco Via di Mezzo 1, 05030 Tel e fax 0744388523 – 389242
www.comune.montefranco.tr.it

d.P.R. 3 NOVEMBRE 2000, N. 396

Art. 36 - Indicazioni sul nome.

1. Chi ha avuto attribuito alla nascita, prima della data di entrata in vigore del presente regolamento, un nome composto da più elementi, anche se separati tra loro, può dichiarare per iscritto all'ufficiale dello stato civile del luogo di nascita l'esatta indicazione con cui, in conformità alla volontà del dichiarante o, all'uso fattone, devono essere riportati gli elementi del proprio nome negli estratti per riassunto e nei certificati rilasciati dagli uffici dello stato civile e di anagrafe.

2. La sottoscrizione della dichiarazione non è soggetta ad autenticazione ove presentata unitamente a copia fotostatica, non autenticata, di un documento di identità del sottoscrittore. L'istanza e la copia fotostatica del documento di identità possono essere inviate per via telematica o a mezzo posta o via fax.

3. La dichiarazione medesima è annotata senza altre formalità nell'atto di nascita ed è comunicata ai sensi dell'articolo 6 della legge 24 dicembre 1954, n. 1228.

Art. 106 - Estratti per riassunto.

1. Gli estratti degli atti dello stato civile sono rilasciati per riassunto, riportando le indicazioni contenute nell'atto stesso e nelle relative annotazioni. Se nell'atto sono state fatte annotazioni o apportate rettificazioni o correzioni che modificano o integrano il testo dell'atto, l'estratto è formato avuto riguardo alle annotazioni e alle rettificazioni o correzioni tralasciando qualsiasi riferimento a quelle parti dell'atto modificate o integrate in base alle annotazioni o rettificazioni o correzioni medesime.

Art. 108 - Contenuto.

1. Ogni estratto degli atti dello stato civile deve contenere:

a) l'indicazione di estratto per riassunto o per copia integrale;

b) la sottoscrizione dell'ufficiale dello stato civile o del funzionario delegato;

c) il bollo dell'ufficio.

2. I certificati di stato civile devono contenere le generalità come per legge delle persone a cui i singoli eventi si riferiscono e gli estremi dei relativi atti. I dati suddetti possono essere desunti anche dagli atti anagrafici.

3. Restano salve le disposizioni di cui alla legge 31 ottobre 1955, n. 1064, e di cui al decreto del Presidente della Repubblica 2 maggio 1957, n. 432.

d.P.R. 2 MAGGIO 1957, N. 432

Art. 2

1. In ogni atto, dichiarazione, denunzia o documento relativi all'esercizio di diritti o all'adempimento di doveri derivanti dallo stato di legittimità o di filiazione, dovranno essere indicate la paternità e la maternità della persona interessata.

Art. 3

1. Per l'esercizio di doveri o di diritti derivanti dallo stato di legittimità o di filiazione è consentito, a richiesta dell'Amministrazione o dell'interessato, il rilascio degli estratti per riassunto degli atti dello stato civile con l'indicazione della paternità e della maternità.

d.P.R. 28 DICEMBRE 2000, N. 445

Articolo 41 - Validità dei certificati.

1. I certificati rilasciati dalle pubbliche amministrazioni attestanti stati, qualità personali e fatti non soggetti a modificazioni hanno validità illimitata. Le restanti certificazioni hanno validità di sei mesi dalla data di rilascio se disposizioni di legge o regolamentari non prevedono una validità superiore.

2. I certificati anagrafici, le certificazioni dello stato civile, gli estratti e le copie integrali degli atti di stato civile sono ammessi dalle pubbliche amministrazioni nonché dai gestori o esercenti di pubblici servizi anche oltre i termini di validità nel caso in cui l'interessato dichiari, in fondo al documento, che le informazioni contenute nel certificato stesso non hanno subito variazioni dalla data di rilascio. Il procedimento per il quale gli atti certificativi sono richiesti deve avere comunque corso, una volta acquisita la dichiarazione dell'interessato. Resta ferma la facoltà di verificare la veridicità e la autenticità delle attestazioni prodotte. In caso di falsa dichiarazione si applicano le disposizioni di cui all'articolo 76.

Articolo 44 - Acquisizione di estratti degli atti dello stato civile.

1. Gli estratti degli atti di stato civile sono richiesti esclusivamente per i procedimenti che riguardano il cambiamento di stato civile e, ove formati o tenuti dagli uffici dello stato civile in Italia o dalle autorità consolari italiane all'estero, vengono acquisiti d'ufficio.

2. Al di fuori delle ipotesi di cui al comma 1 le amministrazioni possono provvedere all'acquisizione d'ufficio degli estratti solo quando ciò sia indispensabile.

COMUNE DI MONTEFRANCO *Prov. (*TR*)*

UFFICIO DELLO STATO CIVILE

N. ..... *Registro certificati*

ESTRATTO
per riassunto dal Registro degli Atti di Nascita

Anno 1922 *– Parte* 1 *– Serie* ..... *– N* 93

Dai registri degli Atti di Nascita di questo Comune, anno - parte - serie e numero sopra indicati, risulta che:

alle ore QUINDICI e minuti DIECI del giorno DIECI del mese di LUGLIO dell'anno MILLENOVECENTOVENTIDUE è nat O in MONTEFRANCO il bambin O:

COGNOME	NOME
BRUANTINI	GIUSEPPE

..... di sesso MASCHILE
(eventuali nomi successivi al primo)

paternità SABATINO maternità TAZZA ZENAIDE
(solo se richiesto ai sensi degli artt. 2 e 3 del d.P.R. 2 maggio 1957, n. 432, a lato riportati)

ANNOTAZIONI

BRUANTINI GIUSEPPE E' MORTO IN TERNI IL 14/04/1993 ATTO N. 336 P.II S.B. DEI REGISTRI DEL COMUNE DI TERNI

Per estratto dall'originale, ai sensi dell'art. 106 del d.P.R. 3 novembre 2000, n. 396, si rilascia in esenzione dall'imposta di bollo ai sensi dell'art. 4 della tariffa, Parte I, del D.M. 20 agosto 1992, (G.U. n. 196 del 21 agosto 1992, s.o.), ed ha validità di sei mesi dalla data odierna salvo che disposizioni di legge o regolamentari non prevedano una validità superiore (art. 41, c. 1, d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445).

Dalla Residenza comunale, lì 07 LUG 2017

COMUNE DI MONTEFRANCO - Provincia di Terni - Timbro

l'impiegato addetto ..... **l'ufficiale dello stato civile** .....

Il/la sottoscritto/a,

DICHIARA

che le informazioni contenute in questo estratto non hanno subito variazioni dalla data del rilascio (art. 41, c. 2, d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445).

....., lì .....

Il/La dichiarante

.....

Cat XII – N. 310100 – Grafiche E. GASPARI – Morciano di R.••